

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 892/88 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'aiuto alla produzione non è più limitato alle superfici piantate ad olivi entro determinate date; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1590/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva<sup>(3)</sup>;

considerando che occorre fissare i criteri per la determinazione degli olivicoltori la cui produzione media superi un determinato quantitativo;

considerando che è opportuno esentare le organizzazioni di produttori da taluni compiti di controllo delle dichiarazioni di coltura, trattandosi di mansioni che sono ormai affidate ad organismi specializzati; che è opportuno riesaminare le norme che disciplinano l'utilizzazione dell'importo della trattenuta sull'aiuto alla produzione destinato alle organizzazioni di produttori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1915/87<sup>(4)</sup> ha modificato, fra l'altro, il regime d'aiuto alla produzione d'olio d'oliva, stabilendo che detto aiuto può essere concesso soltanto per un determinato quantitativo massimo di tale olio; che, secondo le stesse disposizioni, se la produzione effettiva supera il massimale fissato, l'aiuto unitario viene diminuito tramite l'applicazione di un coefficiente; che, se la produzione è invece inferiore al massimale, la differenza viene ad aggiungersi al quantitativo

massimo stabilito per la campagna successiva; che i piccoli produttori non sono soggetti ad un'eventuale riduzione dell'aiuto unitario; che occorre fissare le regole per stabilire l'aiuto finale da concedere, per il versamento provvisorio dell'aiuto, nonché per il calcolo estimativo della produzione e l'accertamento della produzione effettiva; che l'aiuto viene concesso in base a criteri diversi nel caso in cui gli olivicoltori appartengano a un'organizzazione di produttori e la loro produzione superi un determinato quantitativo; che occorre adottare le norme per stabilire tale quantitativo; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2261/84<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/86<sup>(6)</sup>;

considerando che l'esperienza finora acquisita in materia di funzionamento del regime di aiuto alla produzione non permette ancora di formulare proposte per una revisione del regime, tenuto conto in particolare del fatto che quest'ultimo si applica solo da poco tempo a due nuovi Stati membri; che è pertanto opportuno prorogare il termine stabilito per la presentazione della relazione sul funzionamento del regime di aiuto alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
  - 1. L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva definito ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 4, la cifra 100 è sostituita dalla cifra 200;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 10.